

Indirizzi operativi per l'esecuzione dell'Indagine Preliminare

Il D.Lgs. n. 152/06, ha previsto nella primissima fase della procedura, una semplificazione operativa anche per garantire la tempestività delle operazioni. In effetti, dopo la realizzazione dei primissimi interventi costituiti dalle misure di prevenzione, è prevista la realizzazione da parte dell'interessato di un'indagine preliminare svolta in autonomia. Tuttavia, la norma non ha fornito espliciti criteri di esecuzione e valutazione dell'indagine. Ne consegue che talvolta le modalità di raccolta dei dati (es. numero dei sondaggi, modalità operative degli stessi, la profondità, parametri da ricercare, ecc.) possono essere un critico elemento di discussione, peraltro solo a posteriori.

Per assicurare uno snellimento delle procedure ed al tempo stesso assicurare una corretta raccolta dei dati, a seguito degli indirizzi della C.T.P.A. nella seduta dell'11/3/09, arg. n. 6, vengono definiti i seguenti indirizzi tecnico-operativi.

Vengono assunti a riferimento, le linee guida del D.M.A. n. 471/99 (seppure oggi superato dal D.Lgs. n. 152/06) e dalla D.G.R.V. n. 2922/03.

Più precisamente:

1. escavazione di terreni: realizzazione di analisi a parete e fondo scavo secondo le indicazioni della D.G.R.V. n. 2922/03, punto 9;
2. ulteriori sondaggi nell'area interessata, con i seguenti criteri:
 - per siti di superficie fino a 1.000 m² n. 3 sondaggi almeno
 - per siti di superficie fino a 5.000 m² n. 5 sondaggi almeno
3. analisi ad ogni metro di terreno, nonchè all'evidenza di anomalie e/o variazioni stratigrafiche;
4. ricerca dei parametri specifici oggetto della possibile contaminazione;
5. analisi delle acque sotterranee attraverso almeno 2 piezometri, oppure esplicita dichiarazione motivata che le acque sotterranee non possono essere state interessate dall'evento.